



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 27 aprile 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (t.u.e.l.);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 31 marzo 2016, con cui il sindaco del comune di Bovisio Masciago (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione 3 novembre 2004, 1/PAR/2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Bovisio Masciago;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

## PREMESSO IN FATTO

Il comune istante richiede un chiarimento relativo alla portata applicativa dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e, in particolare, se le eccezioni al blocco delle imposizioni fiscali ivi previsto possano estendersi alle fattispecie contemplate dall'art. 193 del t.u.e.l., relativamente quindi ai comuni che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, siano legittimati alla modificazione di tariffe e aliquote in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità 2007).

## AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione soggettiva dell'istante, essendo lo stesso il legale rappresentante dell'ente, e all'ammissibilità oggettiva, in considerazione del dato che il quesito afferisce a una normativa di disciplina della finanza pubblica, peraltro già scrutinata sotto diversi profili da altre sezioni regionali di controllo in sede consultiva (Sez. regionale controllo Abruzzo, deliberazione 9 febbraio 2016, n. 35).

## MERITO

La disposizione citata dal comune prevede che: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.*

*La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".*

Il dato testuale della norma consta, quindi, di un precetto di portata generale e di una serie espressa di esclusioni.

Tra queste, come è evidente, non rientra la fattispecie, invocata dal comune istante, dell'ente che si avvalga della facoltà di cui all'art. 193 del t.u.e.l.

In effetti, tale norma prevede una parziale deroga al disposto dell'art. 1, comma 169, della legge di stabilità 2007, secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

La potestà derogatoria dell'art. 193 t.u.e.l. è però espressamente riferita solo alla scansione temporale dell'efficacia delle modificazioni (incrementative o diminutive) di aliquote e tariffe e non comporta, di per sé, la mancata soggiacenza dell'ente interessato alle disposizioni finalizzate al contenimento della pressione fiscale, essendo diversa sia la portata che la *ratio* delle due disposizioni in esame.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, che impone una interpretazione restrittiva delle disposizioni normative di carattere eccezionale, non risulta possibile escludere i comuni, che deliberino le modificazioni di aliquote e tariffe al fine di salvaguardare i propri equilibri finanziari, dal blocco delle medesime imposizioni previsto dalle legge di stabilità 2016.

In senso restrittivo risultano peraltro essersi espressi i (non numerosi) precedenti delle sezioni regionali di controllo (*cf* in particolare la deliberazione della sezione regionale per l'Abruzzo citata in punto di ammissibilità).

### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è l'avviso della Sezione.

L'Estensore  
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente  
(dott. ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria  
Il 27/04/2016  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)